



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI/E DELLE FASCE DI ETÀ' 3/6 ANNI E 6/14 ANNI DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021.

- Art. 1 - FINALITÀ
- Art. 2 - OGGETTO
- Art. 3 - DURATA
- Art. 4 - VALORE PRESUNTO
- Art. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 5 - FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI: PROPOSTA DI BASE
- Art. 7 - MODALITÀ DI GESTIONE
- Art. 8 - FINALITÀ - PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE - MODALITÀ ORGANIZZATIVE ESSENZIALI - ONERI
- Art. 9 - RAPPORTI CON L'UTENZA
- Art. 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
- Art. 11 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
- Art. 12 - PROGETTO EDUCATIVO ED ORGANIZZATIVO
- Art. 13 - MODALITÀ DI GESTIONE
- Art. 14 - RESPONSABILITÀ
- Art. 15 - ASSICURAZIONI
- Art. 16 - SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROLLO
- Art. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI
- Art. 19 - EMISSIONE IN ORDINE DI PENDENZA DI STIPULAZIONE DI CONTRATTO
- Art. 20 - GARANZIA DEFINITIVA
- Art. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 22 - INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO
- Art. 23 - PENALITÀ
- Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 25 - SUBAPPALTO
- Art. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO
- Art. 27 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
- Art. 28 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CONTRATTO
- Art. 29 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- Art. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 31 - CONTROVERSIE
- Art. 32 - NORME DI RINVIO

Art. 1 – FINALITÀ

L'Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno da diversi anni organizza tramite affidamento a operatori qualificati la gestione dei centri estivi per supportare le famiglie nella loro organizzazione quotidiana anche nel periodo di chiusura delle scuole.

Il servizio estivo messo a disposizione delle famiglie prevede per i bambini che lo frequentano la possibilità di trascorrere questo periodo di vacanza e di svago con attività ricreative, educative, ludiche, sportive e di socializzazione, con particolare attenzione all'integrazione dei bambini con disabilità. A tal fine il soggetto aggiudicatario dovrà collaborare con i diversi Servizi del Comune per permettere una reale integrazione, mettendo, se necessario, anche proprio personale specializzato a sostegno del progetto educativo di integrazione.

I centri estivi **rivolti a bambini/e delle fasce di età da 3 a 6 anni e da 6 a 14 anni** rappresentano uno strumento di aiuto per le famiglie impegnate nell'attività lavorativa ed una proposta educativa in cui sviluppare un'esperienza di socializzazione e di gioco.

Il progetto, variamente articolato, dovrà garantire la permanenza in un luogo sicuro dei bambini iscritti e l'impianto pedagogico dovrà essere indirizzato a superare contesti di tipo scolastico e dovrà essere caratterizzato da proposte educative in cui sviluppare esperienze di socializzazione, di gioco, attività motoria, attività di educazione ambientale e di conoscenza del territorio, ecc.

Il progetto avrà sede e si svolgerà principalmente sul territorio del Comune di Casalecchio di Reno, nei locali scolastici messi a disposizione dalla competente autorità scolastica su richiesta dell'Ente.

Il Comune di Casalecchio di Reno nell'ambito delle attività del diritto allo studio ed integrative scolastiche indice la presente procedura al fine di supportare la genitorialità, e sviluppare nei bambini l'appartenenza ai gruppi dei pari, di accrescere un senso di solidarietà, vicinanza e integrazione. Sostenere le famiglie nell'educazione del figlio/a e gestione della propria quotidianità lavorativa, fornire un luogo dove i minori possano incontrarsi con l'altro e trovare una qualificata offerta formativa ed educativa. Responsabilizzare e rendere autonomo il bambino nella quotidianità attraverso attività educative ed espressive che gli permettono così di sperimentare se stesso e scoprire nuove capacità. Sono attività che fanno parte integrante dell'offerta educativa del territorio di Casalecchio di Reno e di sviluppo della comunità educante.

Il progetto educativo dei centri estivi dovrà quindi tendere a trasmettere principi e valori per il rispetto di tutti, nell'ottica della solidarietà tra coetanei, dell'integrazione e dell'accoglienza delle differenze di ogni genere.

L'organizzazione del servizio dovrà inoltre privilegiare l'attività che permetta di valorizzare e scoprire il territorio di Casalecchio di Reno e le proprie eccellenze.

Le capienze del centro estivo rivolto ai bambini di età 3/6 anni non dovranno superare le 115 unità e per quanto riguarda i bambini di età 6/14 anni non oltre le 150 unità.

Il Centro estivo 3/6 anni, rivolto ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, dovrà funzionare per un periodo di almeno 8 settimane, indicativamente dal mese di luglio al mese di settembre. Il Centro estivo 6/14 anni, rivolto ai bambini frequentanti la scuola primaria, è funzionante per un periodo minimo di 12 settimane indicativamente dal mese di giugno al mese di settembre.

Durante i centri estivi, per le uscite didattiche, educative, sportive e culturali dalla sede dei centri estivi verso musei, teatri, laboratori didattici, fattorie, parchi, piscine, centri sportivi ecc. sul territorio comunale e non, dovrà essere organizzato apposito servizio di trasporto a carico del soggetto gestore da effettuarsi attraverso Ditta specializzata con idonei mezzi di trasporto, che rispettino la vigente normativa in materia.

Art. 2 – OGGETTO

Il Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di Ente Concedente, intende esperire procedura aperta per affidare la gestione in concessione dei CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI/E DAI 3 AI 6 ANNI E DAI 6 AI 14 ANNI, che prevedano almeno n. 12 settimane di apertura per il centro per la fascia di età dai 6 ai 14 anni nel periodo giugno/settembre, e almeno n. 8 settimane per il centro rivolto alla fascia di età dai 3 ai 6 anni nel periodo luglio/settembre (è possibile per entrambi i servizi una percentuale di scostamento del 20% in più ed in meno).

Art. 3 - DURATA

Il contratto ha la durata di 3 (tre) anni, a partire dal 10 Giugno 2019 e fino all'11 settembre 2021. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto per un altro anno (n. 1 anno), previo avviso da comunicarsi per iscritto al soggetto gestore almeno quindici giorni prima della scadenza del termine, nelle more delle procedure per addivenire ad una nuova aggiudicazione dei servizi o ad una diversa valutazione sugli stessi da parte dell'Amministrazione comunale. Il soggetto gestore si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni che saranno previste nel contratto, nessuna esclusa.

Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza necessità di disdetta.

Art. 4 – VALORE PRESUNTO

Il controvalore delle prestazioni oggetto del presente capitolato consiste nel diritto per il soggetto che sarà individuato di gestire economicamente l'attività oggetto della procedura.

Il valore complessivo presunto è stato stimato in €479.714,28 (IVA esclusa) di cui € 24.000,00 (IVA esclusa), pari ad € 8.000,00 per ciascun anno scolastico, corrisposti dall'Amministrazione comunale in termini di corrispettivo parziale forfettario, ed € 455.714,28 (IVA esclusa) derivanti, in base ai dati degli iscritti ai servizi di centri estivi 2018, dagli incassi delle rette a carico delle famiglie.

La retta a carico degli utenti non potrà essere superiore a € 104,76 (IVA esclusa) a settimana (comprensiva di oneri e del pasto); il soggetto ha la facoltà di proporre diverse formule di pagamento.

Per i servizi prestati il corrispettivo spettante al soggetto aggiudicatario è costituito dal combinato dei seguenti punti e cioè:

A) dalla riscossione diretta delle tariffe unitarie settimanali, dovute dagli utenti dei servizi di centri estivi per la quale i partecipanti dovranno effettuare la loro offerta economica al ribasso e di cui il soggetto aggiudicatario è titolato alla riscossione.

Le tariffe unitarie settimanali da applicare agli utenti devono intendersi già comprensive di IVA.

B) dal corrispettivo parziale forfettario.

E' fatta altresì salva la facoltà per l'Ente di recedere dalla concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono motivi di recesso unilaterale:

- la mancata disponibilità di risorse finanziarie;
- la mancata attivazione del servizio o di turni di servizio in assenza di un numero minimo di iscrizioni;
- il venir meno della disponibilità di locali adeguati;
- gravi e reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario di cui all'art. 22 del presente capitolato.

La procedura si configura come concessione di servizio ai sensi dell'art. 30 del Codice dei Contratti e degli artt. 164 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà mediante quanto previsto nel D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare all'articolo 95 per quanto attiene all'aggiudicazione secondo i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Saranno comunque ammesse solo offerte al ribasso.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare o meno in presenza anche di una sola offerta valida, così come si riserva la facoltà di non affidare la gara anche in presenza di una o più offerte valide.

Le offerte dovranno essere presentate e strutturate secondo quanto previsto nel bando e nel capitolato di gara.

L'Amministrazione Comunale si impegna a liquidare il corrispettivo parziale e forfetario indicato nel presente capitolato. I pagamenti verranno effettuati posticipatamente alla chiusura del centro estivo.

Le fatture dovranno riportare il codice CIG comunicato dall'Amministrazione comunale.

Le fatture saranno liquidate, di norma, alla Ditta dall'Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mensili.

Farà fede la data di arrivo sul sistema di fatturazione elettronica del Comune.

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi da parte del Comune si applicano le disposizioni del decreto legislativo 231/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato:

a) alla verifica della regolarità contributiva della Società, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità Contributiva) secondo le modalità previste dalla L. 266/2002 e successive modifiche e integrazioni;

b) all'adempimento agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui al successivo Art. 21;

c) per i pagamenti superiori a € 5.000,00 anche alle verifiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18.01.2008, il quale disciplina le modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29.09.1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche e integrazioni;

In caso di contestazioni alla Ditta di inadempienze di cui al successivo Art. 22, i termini di pagamento previsti rimangono sospesi a decorrere dalla data di invio della comunicazione scritta da parte del Comune e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

I termini di pagamento sono altresì sospesi in caso di carenza di documentazione relativa ai precedenti punti a) e b) mentre nel caso di esito negativo delle verifiche di cui al punto c) si applica quanto previsto dal decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il corrispettivo erogato dall'Amministrazione comunale potrà essere rimodulato, previa comunicazione al soggetto gestore, al termine di ciascun anno scolastico nel caso intervengano modifiche ai servizi richiesti.

Art. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di Centri estivi rivolti a bambini/e delle fasce di età 3/6 anni e 6/14 anni, si svolgerà presso le sedi scolastiche messe a disposizione dalle Direzioni degli Istituti Comprensivi.

Al fine di svolgere tale servizio verranno concessi al soggetto gestore in uso gratuito i plessi scolastici o parti di essi che, previo accordo con i rispettivi Dirigenti Scolastici, risulteranno disponibili, nel periodo estivo di sospensione dell'attività, oltre alle relative utenze.

Il soggetto gestore sarà tenuto alla pulizia e al riordino degli spazi usati oltreché alla verifica quotidiana dei locali di tutto il plesso, al fine di salvaguardare il patrimonio delle strutture scolastiche.

Erogazione dei pasti: oltre a presentare le modalità di gestione del pasto il soggetto dovrà indicare la ditta fornitrice di cui intende avvalersi per la fornitura ed erogazione dei pasti.

I pasti dovranno essere adeguati alle esigenze dei bambini e somministrati nel rispetto delle migliori garanzie di igienicità e qualità, con particolare riferimento alle norme igienico – sanitarie previste dal D.Lgs. 193/2007 sull'HACCP, alle normative statali e regionali in materia ed agli standard definiti dall'Azienda USL – Distretto Reno, Lavino e Samoggia. Per quanto riguarda le attrezzature di ristorazione il soggetto gestore potrà avvalersi delle strumentazioni attualmente esistenti presso le sedi dei Centri Estivi e di proprietà di Melamangio S.p.A., che le fornirà in comodato d'uso gratuito previa la stesura di un verbale di consegna; al termine del servizio dette attrezzature dovranno essere restituite alla Società Melamangio S.p.A. nelle medesime condizioni in cui si trovavano alla consegna, pena risarcimento dei danni procurati. La riconsegna avverrà tramite apposito verbale di restituzione. Copia di entrambi i verbali dovrà essere consegnata al competente servizio comunale.

Fondamentale è proporre una gamma di attività da attuarsi negli spazi interni, nonché attività all'esterno ed uscite, a piccolo o grande gruppo.

In considerazione della frequenza di bambini diversamente abili è necessario elaborare un idoneo programma in accordo con "ASC InSieme" (Azienda Servizi al cittadino dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia) che, con debita valorizzazione del personale qualificato assegnato, persegua una costante socializzazione e partecipazione alle attività progettate per l'intero centro estivo.

Il soggetto gestore impegnerà la propria organizzazione anche per l'attività amministrativa e organizzativa. Gli obblighi in linea di massima saranno:

- a) pubblicizzazione dell'iniziativa;
- b) raccolta delle iscrizioni,
- c) riscossione delle rette corrisposte dalle famiglie;
- d) assicurazione degli utenti;
- e) impiego di personale educativo ed ausiliario;
- f) gestione dei flussi informativi verso il Comune (elenco iscritti per settimana, presenze giornaliere di bambini e adulti, ogni altro dato richiesto dal Servizio educativo, scolastico e sociale del Comune);
- g) stesura di una relazione finale di verifica dell'esperienza.

L'orario di apertura dei centri estivi è indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30. L'organizzazione dei centri è su base settimanale.

Art. 6 - FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI: PROPOSTA DI BASE

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere organizzato in continuità rispetto all'anno 2018. Viene pertanto richiesto al soggetto gestore di garantire il servizio così come descritto nel presente capitolato e di prevederne le eventuali migliorie all'interno della proposta che verrà presentata.

Art. 7 - MODALITÀ DI GESTIONE

La gestione del servizio del presente capitolato è affidata al soggetto aggiudicatario che vi provvederà:

- dando attuazione al progetto presentato;
- gli operatori impiegati risponderanno del loro operato al gestore, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto;

- impiegando proprio personale dotato dei requisiti professionali previsti dal presente capitolato;
- utilizzando proprie capacità organizzative integrate dai supporti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Preliminarmente alla stipulazione del contratto il gestore deve indicare il proprio Responsabile della gestione dei servizi, che costituirà l'interlocutore del Comune di Casalecchio di Reno per tutto ciò che attiene all'esecuzione del contratto; l'Amministrazione comunale provvederà ad individuare il Direttore dell'esecuzione.

Art. 8 - FINALITÀ - PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE - MODALITÀ ORGANIZZATIVE ESSENZIALI - ONERI

Gli operatori partecipanti, al fine della presentazione dell'offerta progettuale tecnica relativa alla gestione del servizio di centri estivi **rivolti a bambini/e delle fasce di età da 3 a 6 anni e da 6 a 14 anni** dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni:

- 1) l'offerta tecnica dovrà contenere le modalità progettuali delle attività educative, ludiche, motorie e la gestione organizzativa del servizio di centri estivi rivolti ai bambini delle fasce di età da 3 a 6 anni e da 6 a 14 anni, inclusa la determinazione degli aspetti programmatori e pianificatori e le modalità operative-gestionali del servizio stesso distinte per le due fasce d'età;
- 2) la concessione prevede l'accoglimento per ogni turno settimanale per almeno n. 8 (otto) turni settimanali per il servizio rivolto ai bambini tra 3 e 6 anni e di almeno n. 12 (dodici) turni settimanali per il servizio rivolto ai bambini da 6 a 14 anni;
- 3) il periodo indicato per lo svolgimento delle attività di centri estivi comprende i mesi di luglio e settembre per la fascia 3/6 anni e i mesi di giugno, luglio e settembre per la fascia di età 6/14 anni; ulteriori periodi dovranno essere proposti in sede di offerta tecnica;
- 4) il Servizio di centri estivi rivolti a bambini/e delle fasce di età da 3 a 6 anni e da 6 a 14 anni sarà svolto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30 e il rapporto numerico educatore/bambino dovrà essere di 1/20;
- 5) la retta di contribuzione settimanale per le famiglie è fissa e comprende sia il costo del servizio educativo che i pasti, e sarà da versare direttamente al soggetto aggiudicatario che gestirà i Centri estivi. Per la fornitura dei pasti il soggetto gestore provvederà alla stipula di idoneo contratto con idonea società di refezione. La retta settimanale sarà introita direttamente dal soggetto gestore. La retta settimanale dovrà essere versata in anticipo direttamente al soggetto aggiudicatario che realizzerà il Servizio estivo, con le modalità dal medesimo stabilite in sede di presentazione dell'offerta tecnica. Il mancato pagamento sarà considerato come rinuncia. Le rette settimanali già pagate verranno rimborsate solo in caso di malattia attestata da certificato medico che indichi i giorni di prognosi per l'intera settimana, non sono previsti rimborsi parziali. Il rimborso non potrà essere parziale o a giornata, ma solo se il bambino non frequenta l'intera settimana;
- 6) in caso di rinuncia e di disponibilità di posti il soggetto aggiudicatario si impegna ad accogliere eventuali richiedenti che hanno presentato la domanda di iscrizione oltre il termine previsto, secondo il seguente ordine: bambini frequentanti le scuole del territorio comunale residenti; bambini non residenti frequentanti le scuole del territorio comunale; bambini in età, residenti, ma non frequentanti le scuole del territorio comunale. In caso di parità nella medesima casistica la priorità si assegna con riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle richieste;
- 7) il soggetto aggiudicatario, in accordo e di concerto con l'Amministrazione comunale, curerà l'organizzazione e la gestione dell'assemblea rivolta alle famiglie per l'illustrazione del progetto, delle attività e per la presentazione degli educatori che opereranno con i bambini;
- 8) il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere all'acquisizione da parte delle famiglie di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e

dell'offerta tecnica presentata (deleghe per il ritiro, utilizzo di immagini dei bambini per attività di documentazione, trattamento dei dati ai sensi del codice della privacy etc.) predisponendo, con oneri a proprio carico, tutta la modulistica necessaria;

9) al momento della presa in consegna dei locali il soggetto aggiudicatario dovrà mettere in atto tutte le azioni necessarie a tutela degli arredi e attrezzature presenti all'interno dei locali loro affidati (es. protezione lavagne lim);

10) il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la realizzazione, con oneri e spese a proprio carico, delle proposte migliorative presentate nell'offerta tecnica;

11) il soggetto aggiudicatario si impegna a custodire con diligenza i locali e i beni mobili in essi presenti ed a riconsegnarli, al termine del Servizio, nello stato in cui sono stati ricevuti, togliendo eventuali protezioni aggiunte in sede di presa in carico dei locali, rispondendo per quanto eventualmente danneggiato, anche con scomputo dalla cauzione definitiva. Eventuali danni agli stessi arrecati dovranno in ogni caso essere immediatamente segnalati all'Amministrazione comunale. In mancanza di segnalazione verranno posti a carico del soggetto aggiudicatario tutti i danni riscontrati sui beni concessi in uso al termine del Servizio, dalla competente autorità scolastica o dall'Amministrazione comunale;

12) sia nella fase di consegna dei locali che di riconsegna degli stessi sarà effettuato un verbale alla presenza di un referente del soggetto aggiudicatario, del personale Comunale e della Dirigenza scolastica, atto a verificare lo stato di arredi ed attrezzature;

13) per la gestione dei centri estivi l'Amministrazione comunale metterà a disposizione gratuitamente le sedi scolastiche individuate, una per la fascia di età 3/6 anni e una per la fascia di età 6/14 anni, con caratteristiche idonee a garantire la copertura della domanda degli utenti. I suddetti spazi verranno concessi previa verifica della regolare conformità a tutte le normative previste in materia di sicurezza. L'Amministrazione comunale garantisce l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle sedi, arredi ed attrezzature, previa richiesta scritta di intervento da parte del soggetto aggiudicatario da inoltrare tempestivamente. In relazione ai locali, arredi, attrezzature e materiale assegnati per i centri estivi come da apposito verbale di consegna, il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di custodia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile;

14) assistenza ai bambini in situazione di handicap/disagio. Per l'assistenza dei bambini in situazione di handicap/disagio frequentanti il centro estivo l'Amministrazione comunale potrà avvalersi, sulla base delle effettive esigenze, dei progetti individuali, delle necessità delle famiglie, di personale aggiuntivo assegnato dall'Azienda Servizi al Cittadino ASC InSieme. Salvo accordi diversi con l'Azienda stessa e l'Amministrazione comunale, tali interventi non ricadranno pertanto tra gli impegni assunti dal soggetto aggiudicatario. Al soggetto aggiudicatario potranno essere richiesti interventi educativi integrativi per eventuali situazioni particolari che saranno oggetto di specifiche valutazioni. Il soggetto aggiudicatario si impegna a coinvolgere attivamente, anche nelle fasi di programmazione e verifica delle attività, gli educatori impegnati nel servizio di integrazione dei bambini in situazione di handicap/disagio;

15) il soggetto aggiudicatario predisporrà e diffonderà le informazioni necessarie all'iscrizione ai centri estivi e metterà a disposizione, in giorni ed orari stabiliti, proprio personale per le iscrizioni;

16) dopo il termine di ricezione delle domande il soggetto aggiudicatario dovrà predisporre un elenco dei bambini iscritti suddiviso per settimana e per centro da inviare al Servizio educativo, scolastico e sociale del Comune di Casalecchio di Reno;

17) il soggetto aggiudicatario introiterà le quote di contribuzione delle famiglie nelle entità e modalità sopra riportate;

18) il soggetto aggiudicatario provvederà alla distribuzione del pasto e tutto quanto ad essa connesso, nell'attività di somministrazione;

19) spettano all'Amministrazione comunale le funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento dei Servizi. L'Amministrazione comunale potrà richiedere in qualsiasi momento al soggetto aggiudicatario la documentazione per verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta;

20) il soggetto aggiudicatario realizzerà il servizio con proprio personale, ivi compresa la messa a disposizione del materiale ludico, didattico mediante la realizzazione delle seguenti attività:

- a. educative
- b. ludico-ricreative
- c. motorie/sportive (anche con l'utilizzo degli impianti sportivi del territorio comunale)
- d. creative e laboratoriali.

Per tutte le attività il soggetto aggiudicatario dovrà acquisire ogni documentazione/autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle stesse;

21) il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere allo svolgimento delle attività di sorveglianza e pulizia degli spazi scolastici utilizzati (ambienti interni e aree cortilive pertinenziali) con messa a disposizione del materiale di pulizia e in generale di tutto il materiale non didattico necessario al funzionamento del centro. Si impegna a garantire il rispetto degli standard igienico-sanitari previsti per legge nelle strutture scolastiche. Fornire in ognuna delle sedi dove si realizzerà il progetto, il materiale occorrente per gli interventi di primo soccorso;

22) il soggetto aggiudicatario si rende disponibile ad accogliere eventuali studenti/ragazzi in stage o in servizio civile presso l'Amministrazione comunale, inserendoli nel progetto educativo, in raccordo con il competente servizio dell'Amministrazione comunale;

23) il progetto educativo ed organizzativo dovrà tenere conto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 247/2018 (direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della l.r. 14/08, art. 14 e ss. mm).

Art. 9 - RAPPORTI CON L'UTENZA

Il servizio oggetto del presente capitolato è riservato a minori, pertanto vengono designati utenti del Servizio i bambini iscritti ed i loro genitori.

A parziale copertura delle spese sostenute per la gestione del servizio, il gestore riscuoterà e tratterrà le quote poste a carico dell'utenza, proposte in sede di offerta economica.

Art. 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a:

- a) garantire il funzionamento del Servizio oggetto del presente capitolato, con proprio personale e a mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti previsti dalla normativa, provvedendo con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- b) garantire, salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, la stabilità del personale;
- c) trasmettere all'inizio dell'anno scolastico l'elenco degli operatori e relativi curriculum vitae che verranno impiegati per la gestione dei servizi;
- d) assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione dei Servizi di centri estivi, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- e) assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle disposizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;

- f) non potrà far valere alcuna eccezione di sorta che comporti responsabilità per l'Amministrazione comunale per eventuali danni o furti;
- g) garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta, con riferimento anche al D. Lgs. n. 39 del 04.03.2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI";
- h) dare, in caso di sciopero dei propri operatori, preavviso al Responsabile dell'attuazione del contratto individuato dal Comune almeno 6 giorni prima, al fine di consentire un'adeguata comunicazione agli utenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 della Legge 12 giugno 1990, n. 146;
- i) sottostare alle verifiche ed impegnarsi, per la parte di propria competenza, ad individuare soluzioni per superare le criticità che si dovessero evidenziare;
- j) al fine di garantire la qualità del servizio, il soggetto si impegna ad assicurare la continuità degli educatori assegnati ai servizi per l'intera durata dei Centri Estivi;
- k) per gli anni successivi al primo è consentita la revisione delle tariffe proposte in sede di gara, a condizione che la richiesta di revisione sia adeguatamente motivata e autorizzata dal competente servizio comunale e non superi l'indice ISTAT dei prezzi al consumo del mese di aprile dell'anno di richiesta, sulla base di quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- l) uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Amministrazione comunale, nello specifico dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 9 del 29/01/2019, di cui all'allegato 1 al presente capitolato;
- m) ad impegnarsi a partecipare al bando che sarà predisposto dal Comune di Casalecchio di Reno per la formazione di un elenco distrettuale dei soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al "Progetto regionale vita-lavoro" promosso dalla Regione Emilia-Romagna rivolto ai bambini dai 3 ai 13 anni nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 225/2019.

Art. 11 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune i seguenti obblighi:

- il pagamento del contributo parziale e forfetario per complessivi € 8.000,00(IVA esclusa) per ogni anno di concessione dei centri estivi;
- le spese per le utenze;
- l'assicurazione dei propri locali, attrezzature e arredi contro i danni da incendi, esplosioni, crolli, atti vandalici, furti ecc..

Art. 12 – PROGETTO EDUCATIVO ED ORGANIZZATIVO

Il progetto organizzativo costituisce la parte qualitativa dell'offerta e rappresenta la pianificazione complessiva dei servizi di centri estivi che il soggetto gestore si impegna ad attivare per valorizzare appieno sia gli spazi messi a disposizione che per dare risposta ai bisogni delle famiglie con bambini.

Contiene il progetto educativo ed organizzativo delle attività, la progettazione dei tempi e degli spazi, le modalità organizzative, il calendario di apertura del servizio di centri estivi e le eventuali proposte migliorative. Il progetto dovrà essere unitario, da cui sia peraltro desumibile la propria qualità tecnico-professionale e la propria struttura organizzativa, precisando:

- le soluzioni metodologico-gestionali-progettuali attraverso le quali il Soggetto intende realizzare le attività ai Centri estivi;
- la qualità tecnico-professionale del coordinatore, comprovata dal curriculum vitae;

- la qualità tecnico-professionale, comprovata dalla tipologia dei curricula del personale che sarà utilizzato per la gestione del servizio oggetto del presente bando;
- le modalità di selezione ed inserimento lavorativo del personale;
- le tipologie di aggiornamento e di formazione professionale del personale: ambiti, tempi e modi;
- le modalità per assicurare il principio di continuità degli operatori nello svolgimento di ciascun servizio e il contenimento del turnover, con particolare riferimento all'inserimento e all'affiancamento di nuovo personale;
- il piano organizzativo per il controllo quali-quantitativo delle attività rese;
- il sistema di gestione dei reclami;
- le modalità di direzione del servizio e di coordinamento degli operatori;
- le modalità di rapporto con l'Amministrazione comunale in relazione allo sviluppo dei servizi intesi nel loro quadro complessivo e le modalità di raccordo con il competente servizio comunale;
- la collaborazione con altri soggetti, seppure con ruoli di supporto, per arricchire l'offerta dei servizi in un'ottica di rete;
- gli eventuali servizi aggiuntivi senza oneri per l'Amministrazione comunale.

Dovrà inoltre precisare:

1) Progetto educativo ed organizzativo delle attività:

verrà valutato il modello organizzativo, educativo e metodologico riferito al servizio oggetto del presente capitolato, considerando i seguenti elementi:

- A. modello organizzativo, educativo e metodologico riferito al servizio centri estivi anche in riferimento all'ambiente, alle diversità culturali, alla presenza di bambini/e con bisogni speciali, portatori handicap e relazione con le famiglie;
- B. modalità di organizzazione del servizio: impianto organizzativo della giornata;
- C. attività svolte all'interno del servizio: proposta concreta di articolazione delle attività;
- D. sistema delle relazioni con le famiglie e modalità di raccordo per l'integrazione dei servizi sul territorio, con gli impianti sportivi presenti, ecc.;
- E. modalità di verifica dell'attività ed indicatori di controllo della qualità e gestione dei reclami;
- F. le modalità di rapporto con l'Amministrazione comunale in relazione allo sviluppo dei servizi intesi nel loro quadro complessivo e le modalità di raccordo con il competente servizio comunale.

2) Caratteristiche del personale:

- A. presenza di un coordinatore e di personale con esperienza specifica;
- B. gestione del personale e delle sostituzioni, turnazione, ripartizione del monte ore dedicato alla formazione di programmazione, formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Modalità per la valorizzazione professionale e per lo sviluppo delle competenze;
- C. modalità di selezione ed inserimento lavorativo del personale e le modalità per assicurare il principio di continuità degli operatori nello svolgimento di ciascun servizio e il contenimento del turnover.

La proposta per l'affidamento della gestione del servizio Centro Estivo deve essere congrua e attuabile in termini di compatibilità degli orari, e degli spazi, di rispondenza ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente.

A integrazione degli standard minimi di funzionamento previsti nel presente capitolato, il soggetto gestore può prevedere proposte migliorative e integrative senza oneri aggiunti a carico dell'Amministrazione comunale.

Il progetto educativo ed organizzativo presentato dal soggetto gestore in sede di gara costituirà, insieme all'offerta economica, parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato con l'Amministrazione comunale.

Art. 13 – MODALITÀ DI GESTIONE

La gestione del servizio oggetto del presente Capitolato è affidata al soggetto aggiudicatario che vi provvederà:

- dando attuazione al Progetto presentato in sede di gara, per il quale l'Amministrazione comunale si riserva, eventualmente, di procedere all'inserimento di integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie al fine di garantire un'adeguata qualità del servizio ed in relazione ad eventuali ulteriori esigenze;
- impiegando proprio personale dotato dei requisiti professionali previsti dal presente capitolato;
- utilizzando proprie capacità organizzative integrate dai supporti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale;
- gli operatori impiegati risponderanno del loro operato al soggetto gestore, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto.

Preliminarmente alla stipulazione del contratto il soggetto aggiudicatario deve indicare il proprio rappresentante responsabile della gestione dei servizi, che costituirà l'interlocutore del Responsabile del Servizio comunale competente per materia per tutto ciò che attiene all'esecuzione del contratto e designato come Direttore dell'Esecuzione.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo del gestore. Il gestore si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle prestazioni che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte del Comune stesso.

Sarà obbligo del gestore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Il gestore dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione comunale è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo dovuto alla prima scadenza di pagamento utile oppure, in caso di incapienza, sulla fideiussione. L'Amministrazione comunale inoltre, si riserva il diritto di rivalersi sulla fideiussione per eventuali penali non assolte dal soggetto aggiudicatario.

Il gestore è tenuto a dare all'Amministrazione comunale, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano, ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

L'Amministrazione comunale resta del tutto estranea sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 15 - ASSICURAZIONI

Il gestore dei servizi, con effetto dalla data di decorrenza prevista all'Art. 3 del presente capitolato, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la

durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Ente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro, Euro 2.000.000,00 per persona, Euro 1.000.000,00 per cosa e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione, somministrazione di cibi e bevande;
- responsabilità civile personale dei dipendenti dell'appaltatore;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione e/o scoppio di beni del gestore o da esso detenuti;
- danni da inquinamento accidentale;
- committenza di lavori e/o servizi in genere;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il soggetto gestore, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il soggetto gestore, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto dell'appalto (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a

Euro 2.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

C) Polizza infortuni: per infortuni sofferti dai minori, durante la frequenza e la partecipazione alle attività tutte organizzate, gestite, indette, senza eccezione alcuna. La copertura dovrà essere prestata per ogni assicurato nei termini seguenti:

Morte € 100.000,00;

Invalità Permanente € 100.000,00;

Rimborso spese mediche € 2.500,00;

e dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni e prescrizioni tecniche:

- Invalità permanente prestata con franchigia non superiore al 3% (che rimane, però, interamente a carico del soggetto gestore);
- Tabella INAIL per il calcolo dell'invalità permanente;
- Supervalutazione dell'Invalità permanente al superamento del 50%, con liquidazione del 100% del capitale assicurato;
- Cure odontoiatriche e odontotecniche, protesi dentarie sino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro;

- Acquisto lenti, comprese quelle a contatto, reso necessario da danno oculare o da infortunio, sino alla concorrenza di € 400,00 per sinistro.

D) Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in comodato d'uso dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata del contratto la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del soggetto gestore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Il gestore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà del gestore stesso presso i locali del Comune e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti dell'Ente per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse”.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o non operatività di polizze RCT/O del soggetto gestore - che invierà copia delle polizze al Servizio educativo, scolastico e sociale prima della sottoscrizione del contratto - non esonerano il gestore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico del gestore; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

Prima dell'avvio del servizio, e non oltre 15 giorni successivi ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate, è fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre all'Amministrazione comunale – Servizio educativo, scolastico e sociale idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità delle coperture assicurative sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

Art. 16 - SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROLLO

All'Amministrazione comunale spetta la supervisione del servizio oggetto del presente capitolato, consistente nella verifica dell'attività svolta; in specifico il Direttore dell'esecuzione avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del presente Capitolato e del contratto ed in generale dei compiti previsti nell'articolo 111 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato e dal successivo contratto;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'affidamento del servizio;
- le verifiche in itinere con eventuale coinvolgimento degli utenti e del gestore, finalizzati a valutare l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo, sia sul piano delle attività svolte;
- il personale del soggetto aggiudicatario del servizio, che è unico responsabile del corretto svolgimento degli stessi, dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Amministrazione comunale, nello specifico il soggetto aggiudicatario si obbliga in particolare al rispetto di quanto previsto nella Sezione II “Sistema dei valori e Codice di comportamento” Parte II “Codice del comportamento” del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; aggiornamento 2019/2021 approvato con deliberazione n. 9/2019 della Giunta comunale del Comune di Casalecchio di Reno e in particolare all'articolo 2 comma 4: “Finalità ed ambito di

applicazione” così come modificata dalla delibera della Giunta comunale n. 9 del 29/01/2019; di cui ha preso visione sul sito del Comune di Casalecchio di Reno: www.comune.casalecchio.bo.it. Il gestore dei servizi di centri estivi si impegnerà a sostituire quel personale che mantenga un continuo comportamento scorretto previa apposita contestazione scritta.

Il gestore dovrà dichiarare l'avvenuta formazione ed informazione del personale stesso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il soggetto gestore sarà tenuto, inoltre, a presentare, almeno una volta l'anno entro il mese di ottobre, o a richiesta dell'Amministrazione comunale, una relazione contenente la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati, le eventuali disfunzioni verificatesi ed i correttivi applicati.

Art. 17 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'affidamento della gestione del servizio di centri estivi sarà regolato da apposito contratto che l'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere.

Il competente ufficio comunale comunicherà all'aggiudicatario della gestione dei servizi il giorno e le modalità per la sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito, il Comune fisserà un nuovo termine, notificato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; il mancato rispetto anche di questo termine comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di maggiori danni.

Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione comunale, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Art. 19 - EMISSIONE IN ORDINE DI PENDENZA DI STIPULAZIONE DI CONTRATTO

L'Amministrazione comunale, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs 50/2016, si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale attraverso l'adozione di apposito atto di affidamento, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa presentazione delle polizze assicurative.

Art. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso. La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante. La cauzione è progressivamente svincolata in misura proporzionale all'avanzamento dell'esecuzione del servizio nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia garantisce l'osservanza delle obbligazioni assunte ed il pagamento delle penalità eventualmente comminate, l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall'Aggiudicataria a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di esperire ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. La cauzione sarà comunque svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio prestato qualsiasi eccezione esclusa.

Art. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., sia nei rapporti verso ciascuna Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori, e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al contratto derivante dalla presente procedura di gara, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare a ciascuna Amministrazione gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG) del lotto di riferimento riportato nel bando.

Art. 22 - INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

Eventuali inadempienze contrattuali saranno contestate per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione, ove possibile e assegnando un tempo per eliminare l'inadempimento e presentare le proprie controdeduzioni.

La mancata o tardiva regolarizzazione di inadempienza da parte del soggetto aggiudicatario potrà comportare l'applicazione di una penale di importo variabile in ragione della gravità dell'inadempienza, fino ad un massimo di euro 5.000,00=.

L'importo sarà addebitato sulla garanzia definitiva prestata, che andrà reintegrata entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte del Comune.

L'applicazione della penale non esonera il soggetto aggiudicatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) qualora il Comune e il soggetto aggiudicatario siano d'accordo, per mutuo consenso, sull'estinzione anticipata del contratto;
- b) cessione dell'azienda, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente;
- c) interruzione ingiustificata del servizio o mancata attivazione dello stesso;
- d) non ottemperanza alle norme contrattuali relative al personale impiegato;
- e) frode, gravi negligenze e inadempienze, anche nei confronti degli utenti del servizio;
- f) gravi danni provocati ai locali e agli impianti;
- g) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- h) inadempienze contrattuali alle quali il soggetto gestore non ponga rimedio entro il termine assegnato;
- i) reiterate contestazioni per inadempienze contrattuali, anche sanate, per almeno tre volte;
- j) mancato reintegro della garanzia definitiva;
- k) sub concessione o cessione anche parziale del contratto;
- l) perdita dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- m) fallimento, cessazione dell'attività, concordato preventivo.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione da parte del Comune, ad eccezione delle cause previste ai punti a) e b), salvo risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, previa comunicazione al soggetto gestore di voler sciogliere unilateralmente il contratto con un preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 23 - PENALITÀ

Per ogni inadempienza degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni, e in generale delle condizioni previste dal presente capitolato, ritenute di lieve entità, l'Amministrazione comunale applicherà al gestore dei servizi di centri estivi una penale che potrà variare da 100,00 a 500,00 euro, in relazione al tipo di inadempienza ed in particolare:

- penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero;
- penale di € 200,00 per ogni mancato singolo servizio;
- penale di € 300,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di requisiti richiesti e/o non attestati;
- penale di € 400,00 per danni alle attrezzature o all'utilizzo personale delle stesse;
- penale di € 500,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell'utenza, che diano luogo a reclami da parte degli utenti dei servizi stessi.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Il pagamento della penale non esonera l'aggiudicatario del servizio dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare al soggetto aggiudicatario l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà all'aggiudicatario l'applicazione della sanzione e l'ammontare della penale.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto il soggetto gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento.

L'Amministrazione comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sul contributo ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il soggetto gestore si rendesse gravemente negligente o inadempiente rispetto alle clausole contrattuali sottoscritte, nonché per la mancata osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni e le raccomandazioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri o dagli enti competenti ad emanare provvedimenti rilevanti ai fini dell'attuazione del presente capitolato, indipendentemente dalle disposizioni ora convenutevi, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale.

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa appaltatrice;
- b) in caso di cessione dell'attività dell'impresa appaltatrice;
- c) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
- e) manifestarsi di cinque contestazioni, che risultino fondate, per mancanze relative al presente bando, dando luogo all'applicazione di penalità;
- f) inosservanza del divieto del subappalto;
- g) quando fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal soggetto gestore nella procedura di gara e di aggiudicazione;
- h) nel caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- i) inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro;
- j) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- k) in caso di avvenimenti di particolare gravità come, ad esempio, il ripetersi di infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio;
- l) mancata stipula della polizza assicurativa o mancato pagamento dei relativi premi.

Il soggetto gestore è, inoltre, tenuto nei confronti dell'Amministrazione comunale al pagamento degli eventuali maggiori costi, nei seguenti casi:

- a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del gestore dei servizi di centri estivi previsti al precedente Art.2;
- b) impiego di personale non sufficienti a garantire il livello di efficienza dei servizi di centri estivi previsti al precedente Art. 8.

Art. 25 – SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare integralmente i servizi assunti sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione comunale, salvo maggiori danni accertati.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs 50/2016.

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte della Ditta appaltatrice degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 27 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese si applica l'art. 48 comma 17-18 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 28 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Il contratto potrà essere modificato o integrato, mediante atto scritto, nei seguenti casi:

- qualora, in relazione all'evolversi del bisogno sociale e della domanda espressa dall'utenza, si rendesse opportuno procedere a una revisione dei servizi offerti, con modalità da concordare fra le parti;
- per adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di eventuali modifiche della legislazione regionale in materia.

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare le richieste indicate, di ridurre o di estendere l'appalto a nuovi eventuali servizi in relazione ad eventuali nuove esigenze che si dovessero presentare. In caso di estensione del servizio, oltre alla misura del 20% (quinto d'obbligo) sarà cura dell'Amministrazione comunale trattare con l'impresa affidataria le condizioni di detta estensione.

Art. 29 – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

L'Aggiudicataria prende atto che i dati relativi al presente capitolato saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", in adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Art. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Casalecchio di Reno.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli

obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Casalecchio di Reno e che il Responsabile "interno" del Trattamento che vi compete è il Dirigente dell'Area Risorse.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Casalecchio di Reno relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

Art. 31 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione (art. 208 del D. Lgs. 50/2016) è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Bologna.

Art. 32 – NORME DI RINVIO

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016.

La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Allegati al capitolato:

- 1) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno